

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADAZZI, BASILE GUIDO, GRIMALDI, COLOGNATTI, DE TOTTO

Annunziata il 7 febbraio 1958

Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale appartenente all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per tradizione giuridica costante, al personale appartenente all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato, fu riconosciuto, in ogni tempo, il diritto a liquidare il massimo della pensione (l'80 per cento dell'ultimo stipendio, o paga, e degli altri assegni pensionabili) a 25 anni di servizio.

I motivi che indussero il legislatore di ogni tempo ad adottare questo particolare criterio di liquidazione di pensione, nei confronti di tali benemeriti servitori dello Stato, sono facilmente spiegabili con le seguenti quattro, semplici considerazioni:

1°) l'altissima usura fisica, determinata dai gravosi servizi cui questo personale è continuamente sottoposto, comporta, spessissimo e a breve scadenza, la perdita della richiesta idoneità incondizionata a tutti i servizi di Polizia;

2°) i rigorosi limiti di servizio o di età, ulteriormente ristretti dalla recente legislazione, naturalmente nell'interesse del servizio, indicano chiaramente come oltre certi

limiti non è possibile, per nessuno, permanere nell'impiego. Il carabiniere, per esempio, non può prestare servizio oltre il 48° anno di età;

3°) la forte percentuale di riformati per malattia più o meno dipendente da cause di servizio, e comunque, anche in caso di dipendenza, non sempre ascrivibile a categoria di pensione privilegiata, non manca di confermare i precedenti assunti;

4°) infine, la fragilità costituzionale del rapporto d'impiego, per cui non sono rari i casi di licenziamento a metà carriera, facilitati dalla presenza delle note ferme triennali o annuali, praticamente risolutive del rapporto stesso, completa brevemente il quadro comparativo tra la posizione dell'impiegato civile, comodamente instradato sulla via della pensione a 40 anni di servizio, e questa, delle categorie di cui il presente disegno di legge si occupa, irta di inconvenienti non lievi e di varia natura.

Poiché nessuna di queste circostanze si impose alla considerazione delle Commissioni incaricate di elaborare le nuove disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale

statale in genere, in sede di redazione dei noti decreti delegati e al fine di salvaguardare la particolare posizione del personale oggetto della presente proposta di legge, confidiamo nella sensibilità del Parlamento, affinché il meccanismo, voluto dalle precedenti leggi, (dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833), appunto sui diversi criteri di liquidazione delle pensioni a questa specialissima categoria di dipendenti statali, venga, con gli stessi termini, ripristinato nel diritto positivo della Repubblica Italiana.

Diversamente si dovrà presto assistere all'increscioso fenomeno involutivo dato dal nuovo diritto pensionistico, per cui le riliquidazioni effettuate in forza del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della correlativa legge 11 luglio 1956, n. 734, a favore di tutti quei soggetti che — a venticinque anni di servizio utile — liquidarono, con le vecchie disposizioni, il massimo della pensione (l'80 per cento dell'ultimo stipendio paga) — non mancheranno di offrire, come in effetti già offrono, l'assurdo risultato di misure inferiori a quelle precedentemente godute.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1956, n. 734, le pensioni normali spettanti ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato sono liquidate — a decorrere dal 1° luglio 1957 — sulla base delle seguenti aliquote dell'ultimo stipendio o paga, ivi inclusi gli altri assegni utili a pensione, goduti all'atto della cessazione dal servizio:

a) per la cessazione a vent'anni di servizio comunque utile per la pensione, il cinquanta per cento;

b) per ciascun anno di servizio utile, oltre il ventesimo, ma per non più di cinque anni, la predetta aliquota è aumentata del 6 per cento.

ART. 2.

Ai fini della determinazione dell'ultimo stipendio o paga sono computabili tutti i servizi prestati alle dipendenze dello Stato, purché pensionabili e, di conseguenza, determinanti per le ritenute 6 per cento in conto Tesoro.

Gli stessi criteri si applicano in sede di riliquidazione delle pensioni godute dal personale indicato all'articolo 1 precedentemente al 1° luglio 1956, il cui ultimo stipendio o paga sarà teoricamente ricostruito ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, mediante attribuzione degli aumenti periodici costanti, in relazione a tutti i servizi prestati, compresi quelli di richiamo o di trattenimento in servizio, purché pensionabili.

ART. 3.

Nei casi in cui le disposizioni vigenti stabiliscano, a favore delle categorie indicate nel precedente articolo 1, la liquidazione sulla base di una anzianità inferiore ai venti anni, tale pensione è ragguagliata a tanti ventesimi di quella spettante a venti anni quanti sono gli anni di servizio utile.

ART. 4.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e successive modifiche.